

---

**ORDINANZE**

---

*Presidente della Giunta Regionale*

ORDINANZA 14.06.2010, n. 2:

**Misure sanitarie nei territori dei Comuni di Rosello, Roio del Sangro, Montazzoli, Castiglione M.Marino e Monteferrante, per focolai di Brucellosi Bovina.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTI** gli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.02.1954, n.320;
- VISTO** il D.M. 27.08.1994 n.651 "Regolamento concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini" come modificato dal D.M. 12.08.1997 n.429;
- VISTA** l'O.M. 02.06.1993 recante "Norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza delle specie aftoso sensibili";
- VISTA** l'O.M. del 18.10.1995 avente ad oggetto la "revoca delle norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina";
- VISTO** il D.P.R. 30.04.1996 n.317 relativo "all'attuazione della Direttiva 92/102/CE riguardante l'identificazione e la registrazione degli animali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.100 dell'11.02.2008 recante all'oggetto "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 - previsto dal Reg. (CE) n.882/2004 - ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007";
- VISTA** Determinazione Dirigenziale DG/11/47 del 26 febbraio 2009 recante all'oggetto "PNAA 2009/2011. Approvazione programma della Regione Abruzzo - integrazione del PPRIC sui mangimi, alimenti, benessere degli animali" di cui alla richiamata DGR 100/2008;
- VISTO** il D. Lgs. 22 maggio 1999 n.196 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";
- VISTA** la L.R. n.86 del 21.09.1999 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- ATTESO** che lo spostamento degli animali diretti ai pascoli estivi, rende necessario adottare specifiche misure sanitarie che impediscano la diffusione delle malattie infettive e quelle di carattere diffusivo;
- RILEVATO** che nel territorio dei comuni di Montazzoli, Rosello e Roio del Sangro (ASL Lanciano-Vasto.Chieti) - ma anche in agro di Pescopennataro ed Agnone del vicino Molise - sono insorti alcuni focolai di Brucellosi Bovina e che pertanto si rende

necessario potenziare le misure di controllo e prevenzione di tale patologia;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'incontro tenutosi a Roma il 20.05.2010, si è concordato di incrementare notevolmente le misure di vigilanza e controllo in materia, avendo cura di informarne tempestivamente le Regioni limitrofe o comunque quelle interessate alla transumanza verso i nostri pascoli;

**RITENUTO** pertanto di dover disciplinare ulteriormente lo spostamento degli animali ai fini della transumanza e/o monticazione;

**VISTO** l'art.3 comma 1 lett. a) della L.R. 14.08.1981, n.33 recante "Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie";

**VISTO** che la presente Ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.7 comma 32 della Legge 15.05.1997 n.127;

**DATO ATTO** della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

**VISTO** l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n.33 del 1981 "Spetta al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni";

**TUTTO CIO' PREMESSO**

### ORDINA

- 1) Che sia disciplinato lo spostamento dei bovini per la transumanza e l'alpeggio, come di seguito specificato:
  - a) Lo spostamento degli animali è consentito ai bovini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni alla Brucellosi Bovina;
  - b) Tutti i capi dei predetti allevamenti, devono essere sottoposti ad esami sierologici per Brucellosi - con esito favorevole - entro i 30 giorni precedenti la partenza;
  - c) I capi maschi in età fertile non possono essere condotti al pascolo libero, a meno che non si provveda in tempo alla loro castrazione;
  - d) Eliminare ogni fonte di possibile contagio sui pascoli,
- 2) I Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori dei Servizi Veterinari della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti tutti della Forza Pubblica nonché quelli delle Amministrazioni comunque interessate, sono incaricati della esecuzione del presente Ordinanza;
- 3) Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza vanno applicate le vigenti norme in materia;
- 4) Che le misure contenute nel presente provvedimento, permangano vigenti fino alla definitiva risoluzione delle problematiche sanitarie evidenziate e comunque nei sei (6) mesi successivi alla sua adozione;
- 5) Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

L'Aquila, li 14.06.2010

IL PRESIDENTE  
**Dr. Giovanni Chiodi**